

4/2004

12:05

ISTISAN LAB I.A. +39 0114324632

MINUTA REPARTO

MODULARIO
Sanità - 378

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituto Superiore di Sanità

Allegato

Mod. 2101

21 APRILE 2004

00161 Roma

VIALE RINOINA ELENA, 299
TELEGRAMMI: ISTISAN-ROMA
TELEFONO: 06610071
TELEFAX: 0649387118N. 054750 1A, 12
Risposta al Foglio del 7/11/03
N. 9380

Allegati

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Pianificazione Risorse Idriche
c.a. Ing. S. De Giorgio
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINOPROVINCIA DI ASTI
Settore Ambiente e Agricoltura
005-....
Prot. N. del

OGGETTO: Utilizzo di acque in agricoltura. Quesito

In relazione all'utilizzo di acque sotterranee in agricoltura, anche in riferimento a quanto riportato nel DM 12 giugno 2003, n. 185, relativo al riutilizzo di acque reflue, si osserva quanto di seguito.

Prioritariamente si osserva che, ancorché il DM 185/2003 fissi criteri di salvaguardia ai fini del riutilizzo, anche agricolo, delle acque reflue, esso dovrebbe costituire un "riferimento" a livello nazionale per la "qualità" delle acque da utilizzare a scopo irriguo. Infatti gli standard di qualità ivi riportati sono stati elaborati a partire da considerazioni cautelative in merito a:

- limitare al massimo eventuali alterazioni dello stato di qualità dei suoli riceventi le acque di irrigazione;
- aspetti igienico-sanitari in relazione al consumo diretto di alimenti che hanno ricevuto dette acque irrigue;
- limitare al massimo una potenziale esposizione agli inquinanti presenti nelle acque irrigue da parte degli "addetti" al settore.

Pertanto si può dedurre che gli standard di qualità riportati nel DM 185/2003 non vanno considerati unicamente in relazione all'accertamento dei requisiti qualitativi delle acque reflue con procedimenti ben definiti, bensì anche in relazione al potenziale impatto ambientale ed igienico-sanitario derivante dall'utilizzo di dette acque.

Si ritiene, quindi, che tali standard dovranno costituire "un obiettivo di qualità" da perseguire in tempi più veloci possibili.

Tutto ciò premesso, nel caso specifico in questione, si evidenzia che il limite per il CrVI presente nel DM 185/2003, pari a 5 µg/l, debba costituire anch'esso un obiettivo di qualità da perseguire in tempi veloci, in quanto, come noto, vari composti del CrVI sono classificati dall'Unione Europea "Cancerogeni", inoltre alcuni di essi sono solubili e pertanto potrebbero essere assorbiti dalla pianta attraverso l'apparato radicale.

Per ciò che concerne i "Solventi clorurati" si ritiene che, ancorché il valore di 40 µg/l riportato nel DM 185/2003, debba costituire per le ragioni susposte un "obiettivo di qualità", essendo tali composti dotati di una certa "fugacità ambientale" (elevata tensione di vapore), la loro presenza oltre la soglia fissata potrebbe costituire un rischio igienico-sanitario prevalentemente per gli addetti alle operazioni di irrigazione e per i

Si allegano i fogli di calcolo per ogni riferimento al n. 185/2003, in relazione al riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, allegati al n. 9380, allegati al n. 9380.

consumatori di prodotti orticoli, ove gli stessi fossero immessi al consumo subito dopo la irrigazione con l'acqua contaminata.
In conclusione si evidenzia che per i "Solventi clorurati" ove si riscontrasse la presenza degli stessi nelle acque utilizzate per irrigazione in concentrazioni maggiori di 40 µg/l, prima di un loro utilizzo sarebbe opportuno effettuare una specifica valutazione del rischio sanitario per gli addetti e per gli eventuali consumatori di prodotti irrigati con dette acque.

IL Direttore del Dipartimento
Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
(dott.ssa L. Gramiccioni)

